



Al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali di Cavaglià (BI)

Al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali di Alice Castello (VC)

Al Presidente della Provincia di Biella

Al Responsabile del Procedimento

Settore Rifiuti, V.I.A., Energia Qualità dell'Aria, Acque reflue e Risorse Idriche – Provincia di Biella

trasmesso via pec – loro sedi

**Oggetto: Progetto "VERSIONE 2022 – Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" e relativa Variante urbanistica al PRGC per espressa previsione di legge ex art. 17 bis comma 15 bis L.R. 56/77. Osservazioni delle associazioni: Circolo Biellese "Tavo Burat" OdV<sup>(1)</sup>; Legambiente del Verellese OdV; Circolo Legambiente Dora Baltea OdV.**

Le scriventi associazioni, nel pubblico interesse, presentano le seguenti osservazioni.

### Premessa

Il Proponente, nel rispondere alla Questione 11, afferma che *"la documentazione presentata ai fini della proposta di variante ha valutato la conformità sia del piano regolatore vigente che della proposta di variante"*. Il Proponente ha allegato tra gli elaborati progettuali una apposita cartella relativa alla variante proposta e specificato, nel proprio avviso al pubblico, quanto segue:

progetto. Nella tabella seguente si riporta l'elenco delle autorizzazioni, nulla osta, ecc. che si richiede di acquisire nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale e l'Ente competente al rilascio delle stesse.	
Variante urbanistica PRG ai sensi art. 208 D.Lgs. 152/06 - Parere di compatibilità urbanistica della modifica del P.R.G.C. - variante per espressa previsione di Legge conseguente all'approvazione del progetto e al rilascio dell'AU ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 - in virtù dell'art.17 bis comma 15 bis L.R. 56/77 e ss.mm.ii.	Comuni di Cavaglià ed Alice Castello

L'Amministrazione Provinciale ed i Comuni di Cavaglià e Alice Castello pur pubblicando i Chiarimenti tutti depositati da A2A a marzo 2024 non hanno dato conto nella **propria iniziale comunicazione** sui rispettivi siti istituzionali della contestuale variante di PRGC, così come è specificamente disposto dalla legge urbanistica regionale.

In corso della prima Conferenza dei Servizi sui Chiarimenti marzo 2024, svoltasi in data 11 aprile 2024, è stato ritenuto dal Responsabile del Procedimento necessario e possibile svolgere entro i termini di legge della procedura VIA di cui all'articolo 27 bis del D.lgs. 152/2006 la formale procedura di variante al PRGC ed è

<sup>1</sup> Denominazione e logo provvisori stante la revoca all'affiliazione a Legambiente, oggetto di ricorso. Immagine, da rielaborazione fotografica, tratta da "Fray Dulcino y Margarita" edizioni Virus.



stato chiesto alle amministrazioni comunali interessate di provvedere al riguardo con la pubblicazione della variante. Gli avvisi sono stati pubblicati in Albo e sul sito istituzionale in data 22/04/2024 con indicazione dei termini per la presentazione delle osservazioni entro il 22 maggio 2024.

Sul sito della Provincia di Biella, viceversa, non è stata data alcuna comunicazione della variante di PRGC. Anzi, nella comunicazione pubblicata è descritto che nei termini previsti fu data possibilità di presentare osservazioni alla variante di PRGC lasciando così impropriamente intendere che, a seguito dei chiarimenti depositati, tale tema non era più di pertinenza e che le osservazioni dovevano vertere **specificatamente sugli elaborati integrativi**.

*VERSIONE DICEMBRE 2022 progetto termovalorizz. rif. spec. non peric. in Comune di Cavaglià (BI), con opere anche in Alice Castello (VC) e Tronzano V.se (VC), della "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia – Install. I.P.P.C. - CHIARIMENTI MARZO 2024*

*In data 01.12.2022 la "A2A Ambiente" S.p.A., con sede societaria in Brescia 25124, via Lamarmora n. 230, presentò istanza di rilascio del giudizio d208i compatibilità ambientale di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (cfr. tipologia progettuale lett. n Allegato III alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e contestualmente, in qualità di futuro gestore, di rilascio dell'A.I.A. per installazioni I.P.P.C. (cfr. tipologie nn. 5.2 e 5.3 b di cui Allegato VIII D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) di cui all'art. 29 quater D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto denominato: "VERSIONE DICEMBRE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)", con opere da localizzare nei Comuni di Cavaglià (BI) loc. Gerbido, Alice C.llo (VC) e Tronzano V.se (VC). Per tale circostanza la procedura è svolta di concerto con la Provincia di Vercelli. Le due procedure suddette sono coordinate in virtù di quanto indicato dall'art. 10 del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e, pertanto, la presente pubblicazione è utile, per tanto, oltre che ai fini dell'istruttoria V.I.A., altresì per la contestuale istruttoria A.I.A. - I.P.P.C. La procedura comprende inoltre la Valutazione di Incidenza per eventuali interferenze con aree SIC.*

*Per effetto, inoltre, di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 208 comma 6 D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ed art. 17 bis comma 15 bis della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., in caso di approvazione del progetto, verrebbe a prodursi variante automatica, per effetto di legge, al P.R.G.C. di Cavaglià e di Alice Castello: **nei termini stabiliti dalla normativa appena richiamata vi fu altresì l'opportunità di presentare, da chiunque interessato, osservazioni anche sugli aspetti urbanistici della possibile variante automatica citata.***

*Con Determinazione Dirigenziale n. 113 del 31.01.2023 la Provincia dispose che, come consentito dall'art. 24 bis comma 1 del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la fase di consultazione del pubblico avvenisse per il tramite dell'Inchiesta Pubblica di cui agli artt. 24 bis e 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 comma 3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. Con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 20.04.2023 fu quindi costituito l'Organismo Collegiale Inquirente, poi insediato, con inizio dei lavori il 20.04.2023 per 90 gg. Per tale ragione dalla predetta ebbe inizio anche la fase di evidenza pubblica del progetto e i suindicati elaborati ambientali/progettuali furono sottoposti a fase di evidenza pubblica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 bis co. 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dal 20.04.2023 per 30 gg. successivi, consecutivi (sino al 20.05.2023).*

*Nei 30 gg. suddetti pervennero numerose osservazioni da parte del pubblico, tutte poi esaminate dal summenzionato Organismo Collegiale preordinato allo svolgimento dell'inchiesta Pubblica. In data 19.07.2023 l'O.C.I. rese alla Provincia la Relazione Finale dei propri lavori.*

*Ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis succitato furono poi richiesti alla "A2A Ambiente" S.p.A. chiarimenti tematici e la predetta, dopo aver richiesto ed ottenuto una proroga del termine per la consegna delle controdeduzioni, ha consegnato gli elaborati integrativi richiesti, il 15.03.2024. Gli elaborati integrativi di cui trattasi saranno – in aggiunta agli elaborati progettuali/ambientali originari in precedenza pubblicati - sottoposti alla fase di evidenza pubblica ridotta prevista dal comma 5 dell'articolo 27 bis, dal 27.03.2024 per 15 gg. successivi consecutivi (sino al 11.04.2024).*

*Nei 15 gg. suddetti sarà possibile, per chiunque e con qualsiasi modalità di trasmissione (posta ordinaria, posta raccomandata, P.E.C., e-mail, consegna a mano), presentare alla Provincia di Biella*



Servizio Rifiuti V.I.A. *Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche, via Q. Sella n. 12 13900 Biella, osservazioni scritte **specificamente sugli elaborati integrativi** ("Chiarimenti Marzo 2024") qui pubblicati.*

*La fase di evidenza pubblica cui gli elaborati progettuali afferenti l'istanza di cui sopra sono sottoposti, soddisfa le esigenze, in tal senso, sia dell'istruttoria V.I.A. che dell'istruttoria A.I.A. I.P.P.C.*

*Per accedere alla documentazione progettuale/ambientale a chiarimento sopra indicata, cliccare sul seguente link:*

**ELABORATI PROGETTUALI**

*Data ultima modifica: 18/04/2024*

Come si può osservare la Provincia di Biella non ha specificato, nemmeno dopo l'11 di aprile e contestualmente alla pubblicazione sui siti dei comuni di Cavaglià e di Alice Castello, che **le integrazioni depositate riguardavano anche la variante dei due PRGC.**

Le disposizioni di cui all'art. 17 bis comma 15 bis L.R. 56/77 sono chiare:

*15 bis. Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso **la comunicazione di avvio del procedimento** di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) **inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante.** Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto*

Queste associazioni ritengono che nel sito della Provincia di Biella, come sopra illustrato, non è stata data corretto richiamo e "**indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante**".

I chiarimenti del Proponente del marzo 2024, come sopra dimostrato, trattano anche aspetti relativi alla variante urbanistica necessaria e, per espressa previsione di legge, l'amministrazione competente del procedimento autorizzativo (Provincia) era tenuta, come i Comuni, a darne conto nella propria comunicazione sul sito istituzionale.

## Nel merito

### Variante Comune di Cavaglià – PRGC Vigente

A)

Il Proponente chiede (in corsivo **blu**) la modifica del PRGC vigente ove sono descritte le destinazioni in contrasto alle Aree di riordino da attrezzare (AIR), che sono identiche a quelle dell'Art. 3.3.1 Aree con impianti produttivi – esistenti che si confermano (IPC).

*2) Destinazioni d'uso proprie, ammesse, **in contrasto:***

*Destinazioni in contrasto: le attività produttive escluse dalle destinazioni proprie; **per le attività esistenti, riscontrate nocive e moleste su relazione dell'Unità Sanitaria Locale, si richiederà - tramite apposita ordinanza del Sindaco, ed entro limiti di tempo congrui – la predisposizione di ogni strumento atto ad eliminare le cause di nocività e molestia; scaduto il periodo di tempo prefissato ed ove le predisposizioni non siano state effettuate o effettuate in misura inadeguata, l'impianto viene classificato quale impianto in sede impropria e per esso saranno ammissibili unicamente interventi di manutenzione***



*Solo con riferimento all'area denominata "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi" individuata in parte a catasto al foglio 27 mappale n. 485 nel Comune di Cavaglià, è consentita l'edificazione di industrie insalubri di 1° classe.*

Le scriventi associazioni ritengono, *in primis*, che la modifica proposta sia in contrasto con lo spirito della norma di riferimento: l'impianto non risulta "isolato nelle campagne" e "lontano dalle abitazioni" (Art. 216 RD 27 luglio 1934 n° 165).

*"Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute de gli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La **prima classe** comprende quelle che debbono essere **isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni**; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.*

Le disposizioni di cui all'art. 3.3.4. delle NTA del vigente PRGC di Cavaglià debbono infatti essere correttamente interpretate tenendo presente le disposizioni gerarchicamente superiori. La norma superiore indica l'**isolamento** e la lontananza dalle **abitazioni**, il PRGC ammette diversamente che le industrie insalubri possono ubicarsi in **qualsiasi sia la zona in cui sarà loro concesso di insediarsi** e a una distanza superiore di 150 metri **dalle zone residenziali**.

*Per le **nuove industrie insalubri**, fatte salve: (le attrezzature agricole zootecniche, le strutture di allevamento, le aree per allevamenti zootecnici così come perimetrare nel PRGI Vigente, per le quali valgono le disposizioni normative di cui al punto 5) dell'art.3.5.1 EI Aree – – Agricole Marginali), **qualsiasi sia la zona in cui sarà loro concesso di insediarsi** (sia in nuove edificazioni che in fabbricati esistenti), **ma dovranno collocarsi:***

*◦ ad una distanza superiore di 150,00 mt dalle **zone residenziali** e dalle opere di urbanizzazione secondaria (ad esclusione della viabilità e dei servizi tecnologici) per la 1° classe.*

Nel vigente PRGC non è concesso a nuove industrie insalubri di insediarsi nella zona Aree di riordino da attrezzare (AIR) in quanto attività, implicitamente, ritenute **in contrasto**. Nel caso *de quo* non è inoltre rispettato l'isolamento e la distanza dalle abitazioni (compresa la singola abitazione). In contrasto alla norma il PRGC fa riferimento alla "**zona residenziale**" anziché alle "**abitazioni**".

Per tale evidente ragione il Proponente avanza l'istanza di modifica introducendo la sopra riportata "deroga" ma - ad avviso delle scriventi associazioni - tale deroga è in palese contrasto con l'obiettivo fissato per le attività produttive, con la definizione delle destinazioni "in contrasto": **eliminare, anche per le attività esistenti, cause di nocività e molestia**. Ovvero la disposizione è amministrativamente illogica e non sufficientemente motivata rispetto all'interesse pubblico primariamente definito nella norma di PRGC: eliminare cause di nocività e molestia.

Nel bilanciamento degli **interessi pubblici** dovrebbe essere dimostrata la ragione della deroga, ovvero gli eventuali vantaggi dati da questo insediamento per la comunità di Cavaglià. Nelle relazioni del Proponente sono riportate alcune "compensazioni" ma, ovviamente, la natura delle compensazioni non può essere confusa con gli interessi pubblici generali.

Potrebbe, come la giurisprudenza ha chiarito, essere ritenuto in alcuni casi di interesse pubblico generale l'insediamento di una attività economica e produttiva classificata industria insalubre di 1° grado se tale insediamento offre importanti sbocchi occupazionali ma il Proponente non ha dimostrato, anche con la già installata attività impiantistica, rilevanti sbocchi occupazionali o lo sviluppo di altre attività economiche sinergiche (la Zincocelere, in termini occupazionali, fu altra cosa, tanto per fare un paragone).



## B)

Il Proponente chiede (*in blu*) la modifica del PRGC ove sono descritte i tipi di interventi ammessi ovvero precisando che solo per il proprio impianto è ammesso l'**intervento diretto** diversamente da quanto disposto in precedenza ove era previsto l'intervento indiretto (indicazione cartografica P.E.C. nel PRGC vigente ove l'area è classificata AIR; scheda e indicazione come S.U.E. 03\* nel PRGC adottato dove l'area è classificata PIP)

*Solo con riferimento all'area denominata "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi" individuata in parte a catasto al foglio 27 mappale n. 485 nel Comune di Cavaglià, è consentita tramite **intervento diretto***

Tale deroga, così come la precedente relativa alle industrie insalubri, è in contrasto con la disposizione generale che, di norma, prevede che i P.E.C. vanno previsti per lotti edificati superiori a 10.000 mq e dove sono valutati consistenti incrementi del carico urbanistico, condizioni che si riscontrano nel *caso de quo*.

*P.E.C. indicati sulle planimetrie del PRGI possono essere frazionati per superfici non inferiori ai mq 10.000, e di norma non coinvolgono i lotti edificati per i quali non siano previsti consistenti incrementi di carico urbanistico*

Ovvero la disposizione è amministrativamente illogica e non sufficientemente motivata rispetto all'interesse pubblico primariamente definito nella norma di PRGC di assoggettare a P.E.C. gli interventi con le caratteristiche sopra descritte (lotti superiori a 10.000 mq e lotti edificati dove sono previsti consistenti incrementi di carico urbanistico). L'impianto, va ricordato, interessa una superficie superiore agli 86.000 m<sup>2</sup>.

Dovrebbe infatti essere dimostrata la ragione pubblica di tale ulteriore deroga, ovvero **perché sia conveniente all'amministrazione comunale rinunciare alle maggiori garanzie offerte dagli strumenti convenzionati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione** di aree con elevata estensione ed aumento del carico urbanistico. Il Proponente non le ha illustrate.

Si osserva inoltre che il Proponente non ha dettagliato nella proposta di variante l'osservanza a quanto prescritto dal PRGC di Cavaglià, ai sensi dell'articolo 26 della LR 56/77, per gli interventi diretti:

*Per ciascuna di dette aree il Piano Regolatore Generale fissa le modalità di intervento, individuando quelle per le quali è prescritta la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo e quelle in cui è ammesso l'**intervento diretto**.*

*In questo **secondo caso** il piano dovrà chiaramente specificare:*

- a) la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento agli standards stabiliti dalla presente legge;*
- b) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;*
- c) le fasce di protezione antinquinamento;*
- d) le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali e artigianali, nonché le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali.*



### C)

Il Proponente chiede (*in corsivo blu*) la modifica dei seguenti Parametri (*in corsivo rosso* le parti del PRGC da modificare):

*Q: rapporto di copertura massimo= 66% di SF; aumenti sino al 50% della superficie utile coperta sono comunque consentiti per edifici di superficie coperta non superiore a mq 1.000, ed ampliamenti non superiori a mq 500 per ogni edificio di maggiore dimensione*

*H: altezza massima degli edifici= 12,00 ml salve altezze maggiori per parti tecnologicamente indispensabili*

#### *PROPOSTA DI MODIFICA*

*H= altezza massima 12 mt*

*Nel caso di interventi con particolari cicli produttivi, derivanti da specifiche esigenze impiantistiche/funzionali si consente la possibilità di altezze > 12 mt, previa autorizzazione della Commissione edilizia.*

*dc: distanza minima dai confini = pari all'altezza dell'edificio con un minimo di 6,00 ml in caso di accordo scritto tra confinanti, con l'intervento del Comune, è ammessa la costruzione in aderenza, o per l'assunzione di servitù per distanze inferiori, registrate e trascritte;*

#### *PROPOSTA DI MODIFICA*

*dc: distanza minima dai confini = minimo di 6,00 ml in caso di accordo scritto tra confinanti, con l'intervento del Comune, è ammessa la costruzione in aderenza, o per l'assunzione di servitù per distanze inferiori, registrate e trascritte;*

Le scriventi associazioni ritengono, preliminarmente, che le altezze massime degli impianti tecnologici (comprese quelle relative a interventi con particolari cicli produttivi) debbano essere normate in PRGC (ovvero decise dal Consiglio comunale) e non demandate alla Commissione Edilizia.

Nel caso di specie va considerato in particolare che le altezze previste sono pari a:

- 3 volte l'altezza massima di PRGC per gli edifici (l'edificio è alto tra i 36 e i 51 metri)
- 4 volte l'altezza massima di PRGC per il camino degli odori e delle torri di illuminamento
- 8 volte l'altezza massima di PRGC per il camino principale

Si rammenta che il corpo complessivo degli edifici ha una estensione enorme, ben 210 x 93 metri di lunghezza (rispettivamente sezione longitudinale e trasversale).

L'incidenza di tale volumetria nel contesto territoriale, in ragione dell'elevata altezza e dello sviluppo longitudinale, non solo è estremamente alterante l'attuale skyline (paesaggisticamente un pugno nello stomaco) ma è in contrasto con le indicazioni della pianificazione superiore (PPT di Biella) che, pur prevedendo la possibilità di insediare attività produttive nell'area, dispongono la necessità di ridurre il degrado della Valledora con interventi riqualificazione.

Pur in assenza delle indicazioni di dettaglio (il PRUIS n° 8 non ha mai redatto per la colpevole e ingiustificata inerzia della Provincia di Biella) è palese che autorizzare in deroga alle norme di PRGC la possibilità di realizzare edifici 3 volte l'altezza massima disposta in PRGC nell'area incrementerà quel degrado territoriale che si dovrebbe almeno contenere.

Le scriventi associazioni ritengono inoltre improprio ridurre la distanza tra gli edifici dai confini a un minimo di 6 metri in caso di accordo con i confinanti.

Nel recupero delle aree dismesse è viceversa buona prassi urbanistica:

- contenere Q al di sotto del 50% di SF



- fissare una distanza minima certa del costruito dai confini pari all'altezza degli edifici, senza consentire deroghe in ragione di accordi con i confinanti.

Le proposte di modifica del PRGC di Cavaglià avanzate dal Proponente travalicano le buone prassi urbanistiche e sono esclusivamente volte nel massimizzare gli interessi imprenditoriali del Proponente.

#### D)

Il Proponente presenta una modifica all'articolo 4.3.8 delle NTA del PRGC vigente introducendo una disposizione che precisa e consente di derogare al divieto di interventi di nuova costruzione intorno agli impianti di trattamento rifiuti e discariche se la deroga è disposta con procedimenti autorizzativi che comportano per espressa previsione di legge variante agli strumenti urbanistici.

A differenza delle precedenti modifiche che hanno esclusive ricadute per il progetto di cui si chiede l'autorizzazione e contestuale variante delle norme di PRGC questa modifica può determinare effetti e ricadute più generali, che vanno oltre al progetto in esame e che interessano tutto il territorio comunale.

Le scriventi associazioni ritengono saggio osservare scrupolosamente la fascia di rispetto definita nel PRGC vigente in ossequio al noto principio di precauzione e prevenzione degli effetti ambientali.

Laddove il Proponente dimostrasse che in questo **determinato sito** è possibile ridurre tale fascia di rispetto (indicando di quanto) pur mantenendo una elevato margine di sicurezza, la proposta di variante dovrebbe essere redatta nell'ottica "**sito specifica**".

#### Variante Comune di Cavaglià – PRGC Adottato

#### F)

Il Proponente presenta una modifica all'articolo 31 delle NTA del PRGC Adottato

Vedasi al riguardo quanto già illustrato al punto C) e A)

#### G)

Il Proponente presenta una modifica all'articolo 40 delle NTA del PRGC Adottato

Vedasi al riguardo quanto già illustrato al punto D)

#### H)

Il Proponente presenta una modifica all'articolo 44 delle NTA del PRGC Adottato.

Paradossalmente richiede l'**intervento diretto** ma con la conferma degli stessi parametri urbanistici previsti nello schema di convenzione originario (strumento PEC per area AIR)

Vedasi al riguardo quanto già illustrato al punto B) e si ribadisce la necessità dell'intervento indiretto con la sottoscrizione di apposita convenzione urbanistica riduzione del rapporto Q/SF



## Variante al PRGC adottato di Alice Castello

### D)

Il Proponente presenta una modifica al comma 1 dell'articolo 17 delle NTA del PRGC relativo agli impianti tecnologici di interesse pubblico (in *corsivo blu* le proposte di modifica/integrazione)

1. Sono definiti tali:

[...]

*e - gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

*f - gli impianti pubblici assimilabili (es. reti elettriche)*

La formulazione della lettera **f**) è “confondente”. Nel PRGC può essere richiamato il fatto che alcuni impianti possono ottenere il riconoscimento della “**pubblica utilità**” in sede di autorizzazione a seguito di specifico procedimento (procedimenti VIA, Autorizzazione Unica 287/2003, ex art. 208 del D.lgs. 152/2006, ecc.; ad esempio le infrastrutture viarie, gli impianti FER, gasdotti, ecc.).

La rete elettrica di connessione proposta non è una rete “pubblica” (non è di proprietà di un ente pubblico) né un “impianto pubblico assimilato”; per le condotte di connessione è previsto il riconoscimento della “pubblica utilità”, riconoscimento normato da apposite disposizioni normative (ad esempio il D.M 387/2003 per le FER) e non sussiste dunque la necessità di introdurre nei PRGC disposizioni “confondenti”.

In un piano regolatore possono certamente, stante la piena discrezionalità dell'amministrazione, essere definiti gli impianti tecnologici di interesse pubblico per **quella realtà territoriale**.

Nel caso *de quo* l'Amministrazione Comunale di Alice Castello dovrebbe motivare l'accoglimento della istanza del Proponente motivando **esplicitamente** che ritiene la termovalorizzazione e la quota di produzione elettrica conseguita di **interesse pubblico per il proprio territorio**, e dunque meritevole la deroga introdotta nel PRGC.

Va peraltro ricordato che il Proponente:

- ha presentato la proposta di una linea elettrica aerea ma non è da escludere la possibilità (e forse la necessità, viste le valutazioni condotte da RFI nella nota dell'11/04/2024) di realizzare un elettrodotto interrato.
- ha illustrato che la nuova cabina elettrica realizzata in prossimità delle discariche esistenti in Comune di Cavaglià servirà non solo all'impianto di termovalorizzazione ma che potrà servire altri impianti di produzione elettrica, presumibilmente da FER fotovoltaica; ovvero occorre considerare che potranno pervenire ulteriori istanze di connessioni elettriche nell'ambito del comune di Alice Castello, un aumento delle pressioni e delle servitù territoriali.

### L)

Il Proponente presenta una modifica al comma 2 dell'articolo 17 delle NTA del PRGC prevedendo che gli impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e) **f**) del comma 1 sono ammessi anche al di fuori delle zone urbanizzate, *in qualsiasi ambito del territorio comunale ivi incluse le aree aventi destinazione agricola*.

Come già trattato al punto **D)** la proposta di variante non può essere estensiva ad altri ambiti diventando una norma generale del PRGC ma deve riferirsi esclusivamente alla proposta progettuale. Per altri versi tale modifica non è strettamente necessaria in quanto le disposizioni per il riconoscimento della “pubblica utilità” sono già normati da precise disposizioni normative.



## M)

Il Proponente presenta una modifica al comma 3 dell'articolo 17 delle NTA del PRGC specificando in aggiunta che per gli “*impianti pubblici assimilabili*” la deroga è consentita laddove il provvedimento autorizzativo che per legge costituisca variante urbanistica automatica agli strumenti di pianificazione.

Anche in questo caso la disposizione è **confusiva** (occorre riferirsi alla pubblica utilità e non a impianti pubblici assimilabili) e **pleonastica** in quanto non occorre disciplinare in PRGC quanto è già disciplinato da norma superiore.

## Conclusioni

Le scriventi associazioni ritengono rilevante il difetto nella comunicazione istituzionale del procedimento condotta dall'Ente Provinciale a seguito del deposito dei Chiarimenti Marzo 2024 prodotti da A2A giacché nella pagina <https://www.provincia.biella.it/aree-tematiche/ambiente/valutazione-di-impatto-ambientale/versions-dicembre-2022-progetto> non è precisato che l'opera, **anche a seguito dei chiarimenti** che hanno portato a novazioni negli elaborati, relazioni, tavole e NTA, costituisce variante automatica del PRGC dei Comuni di Cavaglià e di Alice Castello

Chiedono pertanto la ripubblicazione *ex novo* del progetto sul sito della Provincia non solo per le modifiche di carattere sostanziale, come già avanzato nelle osservazioni depositate in data 11 aprile 2024, ma anche per la corretta informazione che l'istanza progettuale integrata dai chiarimenti comporta variante automatica ai due PRGC ai sensi del comma 15 dell'articolo 17 bis della LR 56/77

Osservano inoltre che le richieste di variante automatica del PRGC avanzate dal Proponente consistono per lo più in deroghe alle disposizioni NTA vigenti o adottate, ma senza illustrare le ragioni di **interesse pubblico generale** che dovrebbero motivarne o giustificarne l'accoglimento da parte delle amministrazioni comunali interessate.

Occorre peraltro ricordare che il ricorso agli istituti della deroga, indifferentemente se la possibilità di deroga è già prevista in PRGC o se è resa possibile da un procedimento autorizzativo che per legge costituisce variante del PRGC, non può essere “totale”, cioè capace di azzerare qualsiasi regola, previsione e normativa in materia pianificatoria e urbanistica: come tutte le deroghe in materia edilizia, deve essere perimetrata a certe condizioni.

E' pertanto necessario, quando si ricorre ad una deroga, che gli interventi siano autorizzati attraverso una indispensabile valutazione caso per caso, sulla base di una **attenta ponderazione di interessi pubblici** che tenga conto del contesto territoriale interessato dalla trasformazione urbanistica. Infatti, se si ammettessero ampi poteri di deroga allo strumento urbanistico comunale, si potrebbero avere effetti di “destrutturazione dell'ordinato assetto del territorio”, che può essere assicurato esclusivamente dalla pianificazione urbanistica generale (Corte Costituzionale n. 17/2023). L'uso improprio o disinvolto delle deroghe, introdotte con varianti automatiche, può inoltre favorire fenomeni di “urbanistica contrattata”.

Per queste ragioni richiedono, *in primis* ai Consiglieri Comunali dei Comuni di Cavaglià e Alice Castello di esprimersi motivatamente anche richiamando le argomentazioni tecniche sopra espresse da queste associazioni, **non sussistendo la pubblica utilità territoriale dell'opera proposta**, rigettando dunque le richieste di variante ai propri PRGC avanzate da A2A.



Rivolgono la stessa richiesta, benché legittimati al pronunciamento sulle varianti automatiche in conferenza siano soli solo i due Comuni, al Responsabile del Procedimento e a tutti gli enti chiamati ad esprimersi in CdS stante la necessità di valutare, anche in rapporto alla **pianificazione sovraordinata**, la compatibilità delle varianti automatiche al PRGC presentate.

In particolare si richiama il dovere della amministrazione provinciale di far rispettare:

- le disposizioni di cui al punto 8 art.lo 6.1 delle NTA del PTP. Le varianti proposte consentono infatti la realizzazione un impianto ed un edificato che per dimensioni, caratteristiche ed impatti è - **oggettivamente** - in netto contrasto agli obiettivi di Riqualficazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile che devono essere perseguiti con il PRUIS n 8, ovvero una riqualficazione urbanistica e ambientale dell'intera area della Valledora con il riequilibrio delle risorse naturali e ambientali
- le NTA del PPR. Le varianti proposte consentono infatti la realizzazione di un impianto ed un edificato che per dimensioni, caratteristiche ed impatti è - **oggettivamente** - in netto contrasto alle prescrizioni fissate: una **integrazione paesaggistico-ambientale**. In particolare la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle altre attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, **necessarie per l'efficienza territoriale e la qualità della vita urbana**, deve interessare siti adatti a **minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale**, in contesti già compromessi **ma oggetto di progetti complessivi di riqualficazione** comprendenti le necessarie mitigazioni e compensazioni.

L'assenza di progetti complessivi di riqualficazione (il PRUIS n 8) non consente dunque di valutare la compatibilità della proposta progettuale alle disposizioni del PPR che consentono la localizzazione di impianti per rifiuti urbani in contesti già compromessi **solo nell'ambito di un progetto complessivo di riqualficazione**.

Certe che la presente sarà ben considerata porgono distinti saluti.

Biella 21 maggio 2024

*Circolo Tavo Burat OdV*

*Daniele Gamba*

*Legambiente del Vercellese e della Valsesia OdV*

*Enrica Busti*

*Circolo Legambiente Dora Baltea OdV*

*Mirko Franceschinis*

#### **Contatti:**

##### **Circolo Biellese "Tavo Burat"**

Strada alla Fornace 8/B 139000 – Biella

email: legambiente.biella@gmail.com; legambiente.biella@ptbiellese.pec.it - cell 36044173

##### **Legambiente del Vercellese – OdV**

Corso Libertà, 72 – 13100 Vercelli

busti.enrica@gmail.com - gp.godio@gmail.com cell333-7450665

##### **Circolo Legambiente Dora Baltea OdV**

via Dora Baltea 40/B , 10015 – Ivrea

e-mail: info@legambientedorabaltea.it - legambientedorabaltea@pec.it